

3001

Polizza INCENDIO

"PARTE B"

1 003 00000 00102218647

AGENZIA AOSTA							NUMERO ARCHIVIO 00102218647				
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D. P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
1/43433	100	44	100418250		3001	4	2016	1	1	0	B 473,80
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO	
31/01/2016		31/01/2019		31/01/2017		1 ANNUALE		17/03/2016			
CONVENZIONE				COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.	
							87650			921	
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - LOCALITA' AMERIQUE, 127/A - 11020 QUART AO										80002270074	

PREMI

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	PROV. RISCHIO
17.391,30	2.608,70	20.000,00	0,00	20.000,00	AO
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	COMBINAZIONE
17.391,30	2.608,70	20.000,00	0,00	20.000,00	
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO					
78	90	231			

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:

- DAL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. 3001 EDIZIONE 01/06/2014
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

RIEPILOGO DELLE PARTITE ASSICURATE/SOMME ASSICURATE (AD USO AMMINISTRATIVO)

	CODICE	TASSO %	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
1. FABBRICATO	10	0,27	50.000.000,00	13.891,30
2. TERREMOTO	220	0,03	50.000.000,00	1.500,00
3. ALLUVIONE/INONDAZIONE/ALLAGAM.	222	0,04	50.000.000,00	2.000,00
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMIO NETTO ANNUO | 50.000.000,00 | * 17.391,30

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società (www.unipolsai.it) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente polizza, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento degli intermediari (mod. 7A) e sui dati essenziali della sua attività (mod. 7B), previsti dall'art. 49, commi 1 e 2, del Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006;
- di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione 01/06/2014 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- di avere ricevuto l'informativa privacy di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nonché a un eventuale loro trasferimento all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE), nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa;
- di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione 01/06/2014, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.

Inoltre, ai fini e per gli effetti della validità in generale dell'assicurazione con riferimento agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, il Contraente dichiara che:

- a) le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero, negli ultimi 5 anni, danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

A deroga delle dichiarazioni soprariportate di cui ai punti a) e b), il Contraente dichiara che:

- a): VIGE ESCLUSIVAMENTE IL CAPITOLATO DI GARA
- b): VIGE ESCLUSIVAMENTE IL CAPITOLATO DI GARA

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai
ASSICURAZIONI
Divisione LA PREVIDENTE
Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.
Caldarelli
servizi assicurativi
Via Monte Grivola, 43 - 11100 AOSTA
Tel. 0165.55.40.60 - Fax 0165.21.62.1
e-mail: info@caldarelli.eu - www.caldarelli.eu

IL CONTRAENTE
IL DIRIGENTE
Roberta Quattrocchio

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel fascicolo informativo:

- | | |
|--|---|
| Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno |
| Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno |
| Art. 4 - Aggravamento del rischio | Art. 18 - Mandato dei periti |
| Art. 6 - Recesso in caso di sinistro | Art. 21 - Assicurazione presso diversi assicuratori |
| Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione | Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo |
| Art. 9 - Foro competente | Cond. Agg. 414 - Assicurazione fluttuante (se operante) |
| Art. 12 - Esclusioni | Cond. Spec. 23 - Eventi speciali |
| Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro | Cond. Part. 231 - Atti di terrorismo - rescindibilità (se operante) |

IL CONTRAENTE
IL DIRIGENTE
Roberta Quattrocchio

Polizza emessa il 17/03/2016

Il premio della rata alla firma è stato pagato il 10.03.2016

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

UnipolSai
ASSICURAZIONI
Divisione LA PREVIDENTE
Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.
Caldarelli
servizi assicurativi
Via Monte Grivola, 43 - 11100 AOSTA
Tel. 0165.55.40.60 - Fax 0165.21.62.1
e-mail: info@caldarelli.eu - www.caldarelli.eu

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.454.951,73
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

3001

1 003 00000 00102218647

Allegato a polizza INCENDIO

NUMERO POLIZZA 1/43433/44/100418250
AGENZIA AOSTA CODICE SUBAGENZIA 100

Contraente/Assicurato REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Domicilio LOCALITA' AMERIQUE, 127/A - 11020 QUART - AO
Codice Fiscale 80002270074

CONDIZIONI PARTICOLARI

- 78 - **ADEGUAMENTO AUTOMATICO**
Come da Condizioni di Polizza contenute nell'allegato Fascicolo Informativo.
- 90 - **TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI**
Come da Condizioni di Polizza contenute nell'allegato libretto.
La garanzia e' prestata alle condizioni sottoindicate: - scoperto 10%
- minimo non indennizzabile Euro 1.500,00
- massimo indennizzo percentuale per singola partita e per anno assicurativo 70%
- 231 - **ATTI DI TERRORISMO**
Come da Condizioni di Polizza contenute nell'allegato libretto.
La garanzia e' prestata alle condizioni sottoindicate: - scoperto 10%
- minimo non indennizzabile Euro 1.000,00
- massimo indennizzo percentuale per le singole partite 25%
- massimo indennizzo per anno assicurativo Euro 500.000,00

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

SI PRECISA CHE RELATIVAMENTE ALLA PRESENTE POLIZZA VIGE ESCLUSIVAMENTE IL NORMATIVO DEL CAPITOLATO DI GARA.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

(un procuratore)

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione LA PREVIDENTE

Caldarelli
servizi assicurativi

Via Monte Grivola, 43 - 11100 AOSTA
Tel. 0165.55.40.00 - Fax 0165.21.62.1
e-mail: info@caldarelli.eu - www.caldarelli.eu

Il Contraente
IL DIFIGENTE
Roberta Mattrocchio



**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 7A)**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n.7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nel rispetto delle disposizioni legislative riportanti le indicazioni restrittive circa l'utilizzo del denaro contante stesso, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.



**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Mod. 7B)**

AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati dell'intermediario per cui viene svolta l'attività		
Agenzia di	AOSTA	
Ragione Sociale	CALDARELLI S.A. - S.A.S.	
Iscrizione nel registro	Sezione	A - Società Agente
	N. Iscrizione	A000145933
	Data di Iscrizione	11/05/2007
Indirizzo sede legale	VIA MONTE GRIVOLA 43 AOSTA AO 11100	
Indirizzo sedi operative	VIA MONTE GRIVOLA, 43 AOSTA AO 11100	
Telefono	0165/554060	
Indirizzo mail	AOSTA.MP43433@agenzia.unipolsai.it	
Indirizzo mail PEC (Posta certificata)	info@pec.caldarelli.eu	
Sito web		
Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti	<i>UnipolSai Assicurazioni S.p.A.</i>	

Dati dell'intermediario che entra in contatto col contraente		
Qualifica	Responsabile dell'attività di intermediazione	
Cognome e Nome	CALDARELLI VALTER	
Iscrizione nel registro	Sezione	A
	N. Iscrizione	A000169741
	Data di Iscrizione	11/05/2007

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale 21 Roma - è l'Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta l'attività, non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto dell'impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
- b) l'Impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera;
- c) con riguardo al contratto proposto:
1. l'intermediario è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Elenco delle imprese di assicurazione rappresentate:

<i>UnipolSai Assicurazioni S.p.A.</i>	

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
oppure
- è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000;

Nota: crocesegnare la frase appropriata rispetto alla natura dell'intermediario.

- b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può esporre un reclamo, alternativamente:

scrivendo a:	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea 3/B 20097 San Donato Milanese (MI)
inviando un fax:	al numero 02 51815353
inviando un e-mail all'indirizzo di posta:	reclami@unipolsai.it
compilando il modulo online sul sito:	www.unipolsai.it

Nel caso in cui non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o nel caso non abbia ricevuto riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, scrivendo a:

I.V.A.S.S.
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma - ITALIA

Legale rappresentante	
Nominativo / Ragione sociale	Codice fiscale o P.IVA o Data e Luogo di Nascita
REGIONE AUTONOMA VALLE D'	80002270074

Dichiaro di ricevere il presente documento a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 49 comma 2 e 3 del Regolamento ISVAP 5/2006.


Data 17/03/2016


UnipolSai
ASSICURAZIONI
Divisione LAIPREVIDENTE

L'Intermediario
Caldarelli
servizi assicurativi

Via Monte Grivola, 43 - 11100 AOSTA
Tel. 0165.55.40.60 - Fax 0165.21.62.
e-mail: info@caldarelli.eu - www.caldarelli.eu

Legale rappresentante
IL DIRIGENTE
Roberta Quattrocchio





Intermediario:

CALDARELLI VALTER

Iscrizione Rui:

A000169741

ATTIVITA' COMMERCIO, ARTIGIANATO/PICCOLA INDUSTRIA, RISCHI VARI
Questionario per la raccolta di informazioni necessarie per formulare
una offerta assicurativa adeguata
(Art. 52 Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006)

Dati anagrafici del Cliente (del Legale Rappresentante se persona giuridica)

Cognome e Nome o Ragione Sociale

Codice Fiscale/P.IVA o luogo e data di nascita

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

80002270074

Gentile Cliente,

Il seguente questionario ha lo scopo di raccogliere gli elementi utili, affinché il contratto che le proporremo risulti quanto più possibile conforme alle Sue esigenze ed ai Suoi obiettivi.

Un eventuale rifiuto da parte Sua di fornire, in tutto o in parte, informazioni a ciò finalizzate, potrebbe pregiudicare l'obiettivo illustrato e richiederebbe una Sua specifica dichiarazione.

Qualora dovessimo formularle una proposta assicurativa non adeguata in relazione alle informazioni da Lei fornite, l'Intermediario assicurativo avrà il dovere di informarla con apposita dichiarazione; nel caso in cui Lei intendesse, comunque, concludere il contratto, dovrà confermare espressamente per iscritto la sua volontà.

Prima di rispondere alle domande del presente questionario La invitiamo a leggere con attenzione la seguente informativa, che contiene alcune informazioni utili sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ai sensi della normativa sulla privacy.

Il Titolare del trattamento, **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** www.unipolsai.it, La informa che, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), tratterà i dati personali comuni da Lei forniti unicamente con lo scopo di valutare l'adeguatezza del contratto assicurativo propostoLe in relazione alla Sue esigenze assicurative nonché alla Sua propensione al rischio. Detti dati saranno trattati dai propri incaricati e collaboratori solo con le modalità e procedure, anche informatiche, necessarie per la predetta valutazione. Il conferimento è facoltativo, ma l'assenza dei dati pregiudica la possibilità di valutare le Sue esigenze assicurative. I dati non saranno diffusi, potranno essere comunicati a Compagnie di Riassicurazione, anche estere, per consentire ad UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol di stipulare coperture riassicurative e ad altre Compagnie Assicuratrici per la eventuale cessione di quote di coassicurazione. Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati presso il Titolare e come vengono utilizzati, di farli aggiornare, integrare e rettificare, di ottenere il blocco e la cancellazione, nel caso in cui i dati siano stati trattati in violazione di legge, o di opporsi al trattamento per motivi legittimi (artt. 7-10 del Codice). Per l'esercizio di questi diritti Lei può rivolgersi al Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado 45 - 40128 - Bologna - e-mail: privacy@unipolsai.it**.

A - INFORMAZIONI *EMESSA IN CONFORMITA' AL CAPITOLATO DI GARA*

A1 - Informazioni preliminari

Tipo di attività _____

Esistenza di altre coperture assicurative: SI NO

Tipologia delle eventuali coperture esistenti:

Incendio Furto Infortuni Malattie

Responsabilità Civile Generale Tutela legale Trasporti

Altro _____

A2 - Informazioni specifiche relative al Cliente, alla sua attività ed ai suoi bisogni assicurativi.

1) Protezione del proprio patrimonio da richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività (Responsabilità civile terzi):

L'attività:

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| a) può cagionare danni a terzi? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| b) quante persone occupa comprendendo il titolare ed eventuali suoi famigliari? Nr. | | |
| c) prevede l'utilizzo saltuario di personale occasionale? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| d) può dare origine a danni verso terzi in tempi successivi (smerncio prodotti alimentari, danni postumi da installazione, difetti di prodotto)? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| e) prevede lo svolgimento di lavori presso terzi? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| f) può dare origine a danni a terzi per interruzione o sospensione di attività? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| g) prevede l'utilizzo di materiali o sostanze particolarmente tossiche o pericolose? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| h) può causare danni a terzi (persone cose, dipendenti) che possano superare il valore di € 1.500.000,00? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| i) può dare origine a controversie legali? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

2) Protezione dei propri beni da danneggiamenti materiali (incendio ed altri danni):

- | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| a) i beni possono essere particolarmente esposti a subire danni da incendio, scoppio, eventi atmosferici, atti vandalici, ecc.? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| b) nella disponibilità dell'azienda vi possono essere anche beni di proprietà di terzi? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| c) vi sono beni di terzi nelle vicinanze dell'azienda? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| d) vengono utilizzate sostanze infiammabili? | SI <input type="checkbox"/> Kg | NO <input type="checkbox"/> |
| e) esiste un sistema di prevenzione incendio? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| f) è a conoscenza se la merce trasportata in entrata e in uscita è adeguatamente assicurata per i danni durante il trasporto? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| g) nell'ufficio vengono utilizzate apparecchiature elettroniche? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| h) nell'attività vengono utilizzati macchinari tecnologicamente evoluti? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

3) Protezione dei propri beni da sottrazione o furto:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| a) tra i beni da proteggere vi possono essere macchinari o materiali di particolare valore? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| b) vi sono denari o valori? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| c) l'azienda può essere soggetta al rischio rapina? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| d) esiste un sistema di prevenzione furto? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

4) Protezione del reddito (danni indiretti):

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| a) un evento dannoso oltre ad un danno materiale all'azienda può provocare una sospensione dell'attività superiore a 90 giorni? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| b) il danno da sospensione dell'attività può essere quantificato in un importo giornaliero? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| c) di che entità? € . = | | |
| d) in alternativa al punto b) il danno da sospensione di attività può essere definito da una percentuale del danno materiale? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

5) Protezione della persona da infortuni o malattie:

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| a) in caso di assenza prolungata dei titolari l'attività può subire un importante pregiudizio economico? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|

6) Eventuali altre informazioni/dichiarazioni

B - PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO PREDISPOSTO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE DAL CONTRAENTE con riferimento alla proposta assicurativa n° _____

In particolare:

Sono state **illustrate** le caratteristiche essenziali e prestazioni obbligatoriamente fornite? SI NO

Sono state **precisate** la durata prevista, se necessario rapportandola all'età del Contraente/Assicurato, l'eventualità di rinnovo tacito o espresso nonché facoltà e modalità di recesso? SI NO

Sono stati **esposti** i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e in particolare: SI NO

- Rivalse/franchigie/scoperti SI NO
- Tipologia della reintegrazione/ristoro previsti (valore intero, a nuovo, a forfait, etc.) SI NO
- Delimitazioni dell'oggetto della garanzia SI NO
- Esclusioni SI NO
- Massimali/capitali/somme assicurate SI NO
- Riduzione degli importi assicurati in particolari casi (sottolimiti) SI NO
- Validità temporale della garanzia SI NO
- Criteri di indennizzabilità/risarcimento SI NO

C - DICHIARAZIONI

C1 - Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite

Il **Contraente dichiara** di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli.

L'**Intermediario dichiara** che sono state illustrate e valutate col Contraente le caratteristiche della proposta assicurativa offerta sopra indicata.

Data 17/03/2016

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario

Agente Sub-Agente Collaboratore

Unicolsa
ASSICURAZIONI
Via Monte Grivola, 43 - 11100 AOSTA
Tel. 0165.55.40.60 - Fax 0165.21.62.1
e-mail: info@caldarelli.eu - www.caldarelli.eu

C2 - Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste

Il **Contraente dichiara** di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò può pregiudicare la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue esigenze assicurative.

L'**Intermediario prende atto** che il Contraente non vuole fornire una o più informazioni richieste.

Data 17/03/2016

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario

Agente Sub-Agente Collaboratore

C3 - Dichiarazione di volontà di acquisto

Il **Contraente dichiara** di essere stato ragguagliato dall'**Intermediario**, in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell'inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richiesta.
Motivi dell'inadeguatezza:

Il **Contraente dichiara** di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto.

Data 17/03/2016

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario

Agente Sub-Agente Collaboratore

SOMME ASSICURATE / MASSIMALI

1) Protezione del proprio patrimonio da richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività (Responsabilità civile terzi)

Massimale RCT

Massimale RCO

2) Protezione dei propri beni da danneggiamenti materiali (incendio ed altri danni)

Locali

Macchinari, attrezzature, arredamento

Merci

Ricorso terzi

Spese di demolizione e sgombero

3) Protezione dei propri beni da sottrazione o furto

Contenuto

Valori

4) Protezione del reddito (danni indiretti)

Percentuale del sulle partite

Diaria giornaliera di per giorni

5) Protezione della persona da infortuni o malattie

Morte

Invalidità permanente

Rimborso spese sanitarie

6) Altre

Elettronica

Guasto macchine

Tutela giudiziaria

Cristalli

**APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER CONTRATTI DANNI
(ad esclusione dei contratti per la Responsabilità Civile Autoveicoli)**

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo, ed è valida a decorrere dal 30 giugno 2015

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsai.it - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo.

In particolare gli aggiornamenti sono resi necessari in conseguenza delle modifiche alla disciplina della gestione dei reclami previste dal Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015 e riguardano la Nota informativa, nella sezione C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, nella parte relativa ai "Reclami".

Le variazioni delle informazioni sono di seguito riportate.

NOTA INFORMATIVA

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;

- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Carlo Cimbri



UnipolSai
ASSICURAZIONI

Caldarelli 
servizi assicurativi

**POLIZZA
E RELAZIONE
REGIONE A**



Assicurazione:	il contratto d
Polizza:	il documento
Assicurato:	il soggetto il
Contraente:	designa l'Es Autonoma V
Società:	l'impresa ass
Premio:	la somma do
Rischio:	la probabilita derivarne;
Indennizzo:	la somma do
Incendio:	combustione appropriato f
Esplosione:	sviluppo di reazione chir
Scoppio:	repentino dir liquidi non d comunque si
Implosione:	repentino di

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Bene immobile/fabbricato è l'intera costruzione edile o una parte di essa (appartamento), compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché sue pertinenze (quali centrale termica, box, soffitte, cantine, tettoie, recinzioni, cancelli, autorimesse, parcheggi, muri di contenimento e simili anche all'aperto, minori dipendenze e simili), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ed in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, citofoni, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, statue, decorazioni e simili.

Sono compresi nella definizione di beni immobili/fabbricati (a titolo esemplificativo e non limitativo):

- Fabbricati vuoti ed inoccupati;
- Installazioni ed impianti considerati immobili/fabbricati per natura o destinazione.

b) Beni immobili aventi valore archeologico, artistico e storico

Tutti i BENI IMMOBILI (fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere - compresi i monumenti) e relativo CONTENUTO aventi valore archeologico, artistico e storico.

Questi enti non rientrano nella somma indicata nella "DESCRIZIONE TIPOLOGICA DEL RISCHIO", si stabilisce che:

1. la presente copertura assicurativa è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;
2. in caso di danno, resta inteso che la Società liquiderà solamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Contraente per la

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

riparazione, il restauro, il ripristino, di ogni singolo ente assicurato, sino alla concorrenza della somma stabilita per i beni immobili aventi valore archeologico, artistico e storico.

c) Contenuto

inteso quale tutto il complesso di:

- MOBILIO, ARREDAMENTO, ATTREZZATURE di ufficio, insediamenti scolastici, strumenti professionali e scientifici, cancelleria, stampati, documenti, disegni, registri, casseforti, armadi di sicurezza;
- APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE quali ad esempio: macchine da scrivere e da calcolo, macchine ed apparecchiature elettrocontabili, telescriventi, telefax, fotoriproduttori, impianti di prevenzione e allarme, sistemi o impianti di elaborazione dati - comprese le unità periferiche, personal computers, apparecchiature elettromedicali, apparecchiature ausiliarie ad altre apparecchiature simili, centralini telefonici, impianti citofonici, telecamere ecc.;
- MACCHINARI, attrezzi, utensili, ricambi, attrezzature e scaffalature, e quant'altro esistente in fabbricati adibiti a laboratori e/o officine e simili fabbricati di proprietà e/o in uso comunque al Contraente;
- MOBILIO ED ARREDAMENTO di Istituti, Ricoveri ed altri Enti assistenziali, ambulatori medici e/o veterinari, farmacie, laboratori di analisi, istituti di igiene e simili;
- EFFETTI PERSONALI ed indumenti di dipendenti, di Amministratori, di consulenti e di terzi, cose di proprietà di terzi verso i quali il Contraente debba risponderne;

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

- VEICOLI (come classificati all'art. 47 del d.lgs. 30.04.92, n. 285 e s.m. ed i.) di proprietà del Contraente e/o appartenenti ai dipendenti o a terzi, purché in semplice deposito nell'ambito dei fabbricati individuati quali beni immobili/fabbricati e sempreché gli stessi non siano garantiti con polizze assicurative dai rispettivi proprietari;
- VALORI (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore, quale: marche da bollo, francobolli, carte bollate, fustelle di medicinali, ecc.) con il limite stabilito nel contratto;
- OGGETTI D'ARTE (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - arredi, dipinti, quadri, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili, pietre, perle e metalli preziosi, ecc.);
- MOBILIO, ARREDAMENTO, LIBRI dell'ente;
- TUTTE LE COSE inerenti l'attività ed il funzionamento dei servizi svolti dall'Assicurato/Contraente, nulla escluso né eccettuato.

Gli enti costituenti il CONTENUTO possono trovarsi anche all'aperto nelle immediate vicinanze dei fabbricati appartenenti ai beni immobili individuati nel contratto e s'intendono assicurati.

Gli enti costituenti il CONTENUTO possono trovarsi anche presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, o per temporanee esigenze di riparazione, restauro o manutenzione, in qualunque luogo essi si trovino, e s'intendono assicurati nel limite del 15% (quindici per cento) delle somme assicurate ed individuate nel contratto.

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Sono escluse dalla definizione di CONTENUTO:

- le cose appoggiate a contratti di leasing, qualora già coperti di assicurazione;
- le cose già assicurate con altre tipologie di polizza (esempio TUTTI I RISCHI ELETTRONICI, ecc.).

Danni materiali diretti: s'intendono i danni materiali direttamente arrecati alle cose assicurate dagli eventi per i quali sono prestate le garanzie, con esclusione dei danni consequenziali e dei danni indiretti;

Singolo sinistro: s'intende il sinistro riconducibile ad un'unica causa originaria;

Danni indiretti: s'intendono i danni derivanti da cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro e qualsiasi altro danno consimile che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

Danni consequenziali: s'intendono i danni arrecati alle cose assicurate, non direttamente causati dagli eventi per i quali sono prestate le garanzie;

Somme assicurate: s'intende il valore attribuito al "PATRIMONIO" ed in base al quale viene stipulata l'assicurazione. Nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" la somma assicurata è costituita dal limite di indennizzo predeterminato in polizza.

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

SOMME ASSICURATE - MASSIMALI

BENI IMMOBILI/FABBRICATI:

Valore assicurato: euro **685.000.000,00** (seicentottantacinquemilioni/00) come da elenco allegato;

BENI IMMOBILI E RELATIVO CONTENUTO AVENTI VALORE ARCHEOLOGICO SOTTOPOSTI A VINCOLO STORICO/ARTISTICO (A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO):

limite di risarcimento per sinistro : euro **50.000.000,00** (cinquantamilioni/00) come da elenco allegato;

CONTENUTI (A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO):

- Valore assicurato complessivamente per tutte le Partite di cui all'elenco immobili/fabbricati: euro **260.000.000,00** (duecentosessantamilioni/00), con il limite massimo per singolo fabbricato e/o ubicazione di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), salvo diverso valore indicato espressamente alle singole Partite;
- Valore assicurato per ogni singolo oggetto d'arte: non superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- Valore assicurato per gli oggetti di mobilio, arredamento, libri, per ogni singolo oggetto: non superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- Valore assicurato per tutti i beni che possono trovarsi anche presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, o per temporanee esigenze di riparazione, restauro o manutenzione, in qualunque luogo essi si trovino: non superiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LIMITI DI INDENNIZZO

La Società procederà alla liquidazione dei danni con l'applicazione, per ogni sinistro o per periodo assicurativo annuo, dei seguenti limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Stop loss, limite di esborso per sinistro	euro 30.000.000,00	
Beni immobili e relativi contenuti aventi valore archeologico, artistico, storico	La presente copertura è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. La Società liquiderà - in caso di danno - solamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Contraente per la riparazione, il restauro, il ripristino, di ogni singolo ente assicurato e danneggiato, sino alla concorrenza della somma di euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00)	Per ogni singolo ente danneggiato e per singolo sinistro: franchigia fissa di euro 3.000,00 (tremila/00)
Denaro, titoli di credito e carte valori	Limite di indennizzo: euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)	
Garanzia sezione "A" n. 8 - rimpiazzo combustibile	Limite per sinistro: euro 5.000,00 (cinquemila/00)	
Garanzia sezione "A" n. 9 - sostituzione fissi ed infissi	Limite per sinistro: euro 50.000,00 (cinquantamila/00)	Franchigia fissa: euro 300,00 (trecento/00)
Garanzie sezione "A" n. 12 - onorari dei periti	Limite per sinistro euro 25.000,00 (venticinquemila/00), con il limite annuo di euro 100.000,00 (centomila/00)	
Garanzie sezione "A" n. 14 - danni indiretti	Limite per sinistro: 10% della somma assicurata, con il massimo per sinistro e per anno di euro 2.000.000,00	
Garanzie sezione "A" n. 15 - perdita di pignoni	Limite per sinistro: 10% della somma assicurata, con il massimo per sinistro e per anno di euro 2.000.000,00	

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Garanzie sezione "B" n. 1 - scioperi, sommosse, tumulti, ecc.	Limite di indennizzo: 80% del valore assicurato di ogni singolo bene immobile e contenuto colpito da sinistro. Limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio: limite del 50% del valore del singolo fabbricato e contenuto Per il limite di indennizzo si veda l'annotazione riportata di seguito alla presente tabella	Scoperto 10%, con minimo di euro 3.000,00 (tremila/00) per fabbricato e relativo contenuto. Limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio: scoperto 20%, con minimo di euro 10.000,00 (diecimila/00)
Garanzie sezione "B" n. 4 - eventi atmosferici	Limite di indennizzo: 50% del valore assicurato di ogni singolo bene immobile e contenuto colpito da sinistro. Per il limite di indennizzo si veda l'annotazione riportata di seguito alla presente tabella	Scoperto del 10% con minimo di euro 5.000,00 per ogni singolo fabbricato e contenuto di valore inferiore a euro 5.000.000,00 e minimo di euro 25.000,00 per ogni fabbricato e relativo contenuto di importo sup. a 5.000.000,00 euro
Garanzie sezione "B" n. 5 - grandine	Limite di indennizzo per evento e anno assicurativo: euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ogni singolo bene e relativo contenuto	Franchigia fissa di euro 500,00 (cinquecento/00)
Garanzie sezione "B" n. 6 e 7 - intasamento da neve, ecc - fuoriuscita di acqua	Limite di indennizzo per evento e anno assicurativo: euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ogni singolo bene e relativo contenuto	Franchigia fissa di euro 500,00 (cinquecento/00)
Garanzie sezione "B" n. 8 e 9 - gelo - sovraccarico neve	Limite di indennizzo per evento e anno assicurativo: euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ogni singolo bene e relativo contenuto	Scoperto del 10% con il minimo di euro 2.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Garanzie sezione "C" - spese per ricerca e riparazione danni da rottura	Limite di indennizzo per evento: euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro e per anno	Franchigia fissa di euro 500,00 (cinquecento/00)
Garanzie sezione "D" - ricorso terzi e/o locatari	Limite di indennizzo anno assicurativo: euro 3.000.000,00 (tremilioni/00)	
Garanzie sezione "E" - fenomeno elettrico	Limite di indennizzo per evento: euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) per sinistro e per anno	Franchigia fissa di euro 500,00 (cinquecento/00)
Garanzie sezione "F" - ricostruzione dati di archivio	Limite di indennizzo per anno assicurativo: euro 50.000,00 (cinquantamila/00)	

Allegato alla polizza 100418250
 Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Garanzie sezione "G" – spese di demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento	Limite di indennizzo per anno assicurativo: euro 1.000.000,00 (unmilione/00)	
Garanzie sezione "H" – vetri - lastre - cristalli – insegne	Limite di indennizzo: euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni singola lastra e/o cristallo	Franchigia fissa di euro 300,00 (trecento/00)
Garanzie sezione "I" - inondazioni - alluvioni - allagamenti	Limite di indennizzo: 50% del valore di ogni singolo "bene immobile/fabbricato" e relativo contenuto colpito da sinistro. Per il limite di indennizzo si veda l'annotazione riportata di seguito alla presente tabella	Scoperto 20% con il minimo di euro 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Garanzie sezione "L" - terremoto	Limite di indennizzo: 50% del valore di ogni singolo "bene immobile/fabbricato" colpito da sinistro e relativo contenuto. Per il limite di indennizzo si veda l'annotazione riportata di seguito alla presente tabella	Scoperto 10% con il minimo di euro 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Garanzie sezione "M" – rigurgiti e/o traboccamenti di fognature	Limite di indennizzo per evento: euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00)	Franchigia fissa di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singolo evento
Garanzia sezione "N" - frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta massi	Limite di indennizzo: 50% del valore di ogni singolo "bene immobile/fabbricato" colpito da sinistro e relativo contenuto. Limite di indennizzo per sinistro e per anno euro 500.000,00	Scoperto 10% con il minimo di euro 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto

Per quanto concerne le garanzie B1 (Scioperi, sommosse, tumulti ecc), B4 (eventi atmosferici) e L (Terremoto), il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo per ciascuna delle predette garanzie è determinato in euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

Relativamente alla garanzia I (Inondazioni, alluvioni, allagamenti, il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è determinato in euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

POLIZZA INCENDIO ED ALTRI EVENTI

L'assicurazione è prestata in base alle condizioni riportate nella presente polizza ed è operante per le garanzie individuate entro i limiti delle somme assicurate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse si verificano per fatti altrui e che non riguardino i beni immobili/fabbricati in proprietà e/o in uso al Contraente stesso.

art. 1.2 Altre assicurazioni.

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società la stipulazione di altre polizze per gli stessi rischi entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

La Società, entro 60 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni. Se il Contraente omette dolosamente di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni, il diritto all'indennizzo decade.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno, ai sensi dell'art. 1910 C.C., il nome degli altri.

art. 1.3 Aggravamento di rischio, con riferimento all'attività svolta ed alle relative condizioni di esercizio.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1.1.

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

art. 1.4 Diminuzione del rischio.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni diminuzione del rischio.

In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio, scadenti successivamente alla comunicazione del Contraente, come previsto dall'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

art. 1.5 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento, durata, proroga e recesso.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 31/01/2015.

Il pagamento del premio è dovuto alla Società in via anticipata e potrà essere versato entro 30 g. dalla data di decorrenza del contratto per la prima annualità ed entro 40 gg. dalla relativa data di scadenza per le annualità successive.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, entro i suddetti termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

La garanzia del contratto cesserà alle ore 24.00 del giorno 31/01/2019.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o alla società di brokeraggio alla quale è assegnata la gestione della polizza.

La presente assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza, senza l'obbligo di disdetta.

Dietro semplice richiesta del Contraente, da comunicarsi mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni prima della scadenza contrattuale, la Società si impegna a differire a differire il termine della garanzia assicurativa finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna a differire la garanzia assicurativa alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del contratto assicurativo.

E' fatta salva la facoltà delle Parti (Contraente e Società) di recedere dal contratto con preavviso, mediante raccomandata A.R., di almeno 120 giorni dalla data di scadenza annuale della polizza.

art. 1.6 Disdetta in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 120 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata ed A.R.. In tale caso, le Parti saranno comunque tenute all'adempimento delle norme contenute nell'art. 3.5 delle condizioni particolari di assicurazione riguardanti le modalità per la regolazione del

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

premio, e la Società è tenuta a rimborsare il rateo di premio relativo al periodo compreso tra il giorno di cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione in corso.

Resta inteso tra le Parti che i sinistri occorsi nel periodo di preavviso di cui al comma 1 s'intendono regolarmente in garanzia.

art. 1.7 Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

art. 1.8 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

Se trattasi di sinistro concernente la Sezione "D" - Ricorso terzi e/o locatari, la Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale, a nome del Contraente, designando - ove occorra - legali e tecnici (consulenti/periti), ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti al Contraente stesso con l'assenso del medesimo.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto (1/4) del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta per il danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto (1/4) del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici (consulenti/periti) che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

art. 1.9 Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

art. 1.10 Estensione territoriale.

Ovunque.

art. 1.11 Controversie e foro competente.

Il foro è determinato ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

art. 1.12 Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato valgono le norme della legge italiana in particolare quella in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, forniture e servizi e la normativa in materia di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

art. 1.13 Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Società, oppure all'agenzia o al broker a cui viene assegnata la gestione della polizza da parte della Società aggiudicatrice, potranno essere eseguite a mezzo fax o anche a mezzo posta elettronica.

art. 1.14 Interpretazione del contratto.

In caso di dubbia interpretazione delle disposizioni di cui alla presente polizza, nonché delle norme in essa richiamate e/o comunque applicabili, verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e favorevole per il Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 1.15 Situazione sinistri.

La Società dovrà fornire al Contraente, con cadenza semestrale, la situazione riepilogativa dei sinistri denunciati nel periodo considerato, specificando quali siano rimasti senza seguito e quali, invece, siano stati liquidati e/o riservati, con i relativi importi.

L'eventuale ritardo o mancata trasmissione del report sono sottoposti alla facoltà da parte del Contraente di applicazione della penale pari all'importo del 6 per mille del valore del contratto assicurativo per ogni mese di ritardo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione.**

La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, causati agli enti assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso dall'art. 2.2, anche se determinati con colpa grave del Contraente/Assicurato e dei suoi legali rappresentanti.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

SEZIONE "A"**A1. INCENDIO.**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati da incendio alle cose assicurate, ivi compresi anche i danni materiali e diretti arrecati da guasti fatti allo scopo di impedirne, arrestarne o limitarne la propagazione.

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

A2. FULMINE.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate dal fulmine.

A3. ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da esplosione, implosione o scoppio.

A4. AUTOCOMBUSTIONE.

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione alle cose assicurate.

A5. CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI - ONDA SONICA.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili, satelliti artificiali e/o di loro parti e/o di cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi, nonché dalla caduta di meteoriti e relative scorie. La Società risponde altresì dei danni causati ai beni immobili e/o al relativo contenuto assicurati da onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

A6. URTO DI VEICOLI (compreso carri ferroviari e/o treni).

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli immobili/fabbricati assicurati dall'urto di veicoli non appartenenti al Contraente o ai suoi dipendenti né dai medesimi controllati.

A7. ASCENSORI E MONTACARICHI.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni. Sono compresi i danni agli stessi impianti.

A8. RIMPIAZZO COMBUSTIBILE.

La Società rimborsa al Contraente le spese necessarie per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene, ecc.) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei "beni immobili". La garanzia è prestata sino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni sinistro.

A9. SOSTITUZIONE FISSI ED INFISSI.

La Società rimborsa al Contraente le spese necessarie per la sostituzione di fissi o infissi rubati o la riparazione dei guasti provocati agli stessi dai ladri. Tale garanzia è prestata con il limite di indennizzo per sinistro di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e ha efficacia solo nel caso in cui i fissi e gli infissi risultino montati ed in opera.

A10. FUMO.

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni immobili e/o al relativo contenuto assicurati da "FUMO", fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza dei fabbricati, purché detti impianti siano collegati con adeguate condutture ad appropriati camini.

A11. DANNI CONSEGUENZIALI.

La Società risarcisce i danni arrecati alle cose assicurate da fumo, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ai seguenti eventi: INCENDIO – FULMINE – ESPLOSIONE – IMPLOSIONE e SCOPPIO – CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre poste a distanza non superiore a 20 metri da queste.

A12. ONORARI DEI PERITI - COMPETENZE PROFESSIONISTI E CONSULENTI.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa, nei limiti della somma indicata nel contratto:

- a) le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, a condizione che si tratti di perito iscritto all'Associazione Italiana Periti liquidatori assicurativi incendio e rischi diversi, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- b) gli onorari di Ingegneri, Architetti e/o Consulenti per le spese necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate. Il rimborso degli onorari non potrà comunque mai eccedere quello previsto dalla tariffa dell'Ordine Professionale al quale è iscritto il professionista incaricato, o in mancanza, delle tariffe vigenti presso la Camera di Commercio ove ha sede il Contraente.

A13. LOCALI IN LOCAZIONE.

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente, a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde - secondo le condizioni tutte di polizza - dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, ai "beni immobili/fabbricati" tenuti in locazione dal Contraente.

A14. DANNI INDIRETTI.

La Società risarcisce una indennità aggiuntiva forfettaria per "danni indiretti" (come indicati nelle DEFINIZIONI) per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, entro il limite della somma assicurata.

A15. PERDITA DI PIGIONI.

Se il fabbricato appartenente ai "beni immobili/fabbricati" viene colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rifonderà al Contraente la "PERDITA DELLE PIGIONI" che lo stesso non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzato e liquidato a termini di polizza, entro il limite della somma assicurata.

SEZIONE "B"

B1. SCIOPERI, SOMMOSSE O TUMULTI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, ATTI DI

16

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

TERRORISMO O SABOTAGGIO.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

- a) atti incendiari od altrimenti, anche a seguito di furto, compiuti da scioperanti o da persone (dipendenti o non del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) azioni della pubblica autorità intese ad impedire, limitare o far cessare gli atti di cui sopra e le loro conseguenze.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- a) occupazione dell'insediamento, qualora l'occupazione stessa si protragga per oltre 5 giorni consecutivi. Trascorso tale termine la Società risarcisce unicamente i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio;
- b) rottura delle lastre;
- c) asportazione di cose a qualsiasi titolo.

Non sono coperti dalla presente garanzia i danni che risultano risarcibili in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

B2. ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi quelli di sostanze od ordigni esplosivi).

La Società risarcisce i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da esplosioni e scoppi (esclusi quelli di sostanze od ordigni esplodenti) verificatisi all'esterno dell'insediamento. Sono esclusi i danni alle lastre.

B3. ESPLOSIONE E SCOPPIO DI ORDIGNI ESPLOSIVI.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da esplosione e da eventuale incendio di sostanze esplosive che, abusivamente ed all'insaputa del Contraente, vengano a trovarsi nelle vicinanze o nell'interno dell'insediamento. Resta inteso che il Contraente ha l'obbligo di segnalare alla Società l'esistenza di tali sostanze od ordigni esplosivi, non appena ne venga a conoscenza.

B4. EVENTI ATMOSFERICI.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni immobili e/o al relativo contenuto assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni immobili e/o al relativo contenuto assicurati o non. La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, sovraccarico di neve,

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

cedimento o franamento di terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- beni immobili e/o al relativo contenuto all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di materiale edile e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

B5. GRANDINE.

Fermo quanto disposto nella garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" di cui al precedente punto B4, e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di materiale edile, manufatti di materia plastica e pannelli solari;

- anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

B6. INTASAMENTO DA NEVE O GRANDINE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate dall'acqua penetrata all'interno dell'immobile dell'insediamento in normale stato di manutenzione a causa dell'intasamento delle gronde e dei pluviali provocato dalla neve o dalla grandine.

Sono, inoltre, indennizzati i danni alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi i danni:

- a) alle attrezzature all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline e/o fabbricati aperti da più lati;
- b) da fuoriuscita di acqua dalle condutture non di pertinenza dell'immobile;
- c) da umidità o stillicidio.

B7. FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE CONDUTTURE.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua fuoriuscita da condutture a seguito di rottura accidentale delle condutture, impianti idrici, igienici, tecnici, antincendio, raffreddamento, o di riscaldamento, posti nell'immobile assicurato e nelle relative pertinenze.

Sono esclusi i danni:

- a) da gelo;

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

- b) da fuoriuscita di acqua da condutture le quali non siano di pertinenza dell'immobile dell'insediamento;
- c) alle attrezzature all'aperto e/o sottotetto di tettoie, pensiline o di fabbricati aperti da più lati;
- d) da umidità o stillicidio.

B8. GELO.

Ad integrazione di quanto disposto al precedente punto B7, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti ai beni immobili e/o al relativo contenuto assicurati da rotture causate da "GELO" di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, di tubazioni e condutture in genere, installati nei "beni immobili" assicurati.

Sono esclusi i danni:

- a) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture internate od installate all'esterno della costruzione;
- b) avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando - per ogni singolo sinistro - le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

Le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di danni da rottura sono comprese nei limiti del disposto del successivo punto C1.

B9. SOVRACCARICO NEVE.

Fermo restando quanto disposto nella garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" al precedente punto B4, e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni immobili e/o al relativo contenuto assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. La Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) dal gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
- c) ai fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione relative ai sovraccarichi neve ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto, o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

SEZIONE "C": SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA

- C1.** La Società - in caso di danno indennizzabile in base alla presente polizza causato dalla FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE CONDUTTURE di cui al punto B7., rimborsa le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato, allo scopo di ricercare le rotture degli impianti idrici, termici, igienici e di riscaldamento (esclusi quelli esterni, anche interrati), nonché per ripristinare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

SEZIONE "D": RICORSO TERZI E/O LOCATARI

- D1.** La Società, nei casi di responsabilità del Contraente, risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai mobili ed agli immobili dei terzi e/o dei locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza del 30% (trentapercento) del massimale stesso. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

Sono esclusi i danni:

- a) a cose in uso, custodia o possesso del Contraente, salvo che per i veicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti, comprese le merci in essi contenute, che si trovano, con il consenso del Contraente, nei suoi insediamenti;
- b) di qualsiasi natura da inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o derivazione di corsi d'acqua o sorgenti, alterazione ed impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

SEZIONE "E": FENOMENI ELETTRICI

- E1.** La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati a macchine e/o impianti elettrici, impianti ed apparecchiature elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

- o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
- Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

SEZIONE "F": RICOSTRUZIONE DATI DI ARCHIVIO

- F1.** La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata nel contratto, le spese sostenute per operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, ed altre cose particolari, nonché le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti dei sistemi elettronici. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute, entro il termine di ventiquattro mesi dal sinistro.

SEZIONE "G": SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

- G1.** La Società indennizza:
- a) le spese di demolizione necessarie per la rimozione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, sino al più vicino scarico oppure allo scarico indicato dalle competenti autorità, inclusi i costi di smaltimento dei residui del sinistro;
- b) le spese necessarie per la rimozione, il collocamento in altri locali ed il ricollocamento nella propria sede del "CONTENUTO" rimasto illeso. Il rimborso delle spese sostenute avverrà nei limiti della somma assicurata nel contratto.

SEZIONE "H": VETRI - CRISTALLI - INSEGNE

- H1.** La Società risarcisce i danni materiali e diretti dovuti a rottura, per qualunque causa accidentale o fatto di terzi, a:
- a) LASTRE di CRISTALLO, MEZZOCRISTALLO e VETRO - COMPRESI SPECCHI collocati nei locali interni;
- b) LASTRE, ISCRIZIONI, DECORAZIONI, VETRINETTE, INSEGNE, installate all'esterno degli insediamenti definiti "beni immobili/fabbricati".
- Sono, altresì, indennizzabili le SPESE DI RIMOZIONE, TRASPORTO ED INSTALLAZIONE, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.
- La garanzia è operante anche per i danni:
- a) avvenuti in occasione di incendio, fulmine, scoppio ed esplosioni;
- b) avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- c) determinati da dolo e/o colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

norma di legge, nonché determinati da colpa grave del legale rappresentante e degli Amministratori dell'Ente Contraente;

- d) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- e) causati da trombe, uragani, bufere e grandine.

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a) verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatesi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, cicloni e altre calamità provocate dalle forze della natura, salvo quanto previsto per gli eventi atmosferici previsti al precedente periodo;
- c) derivanti da crollo o assestamento di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui esse sono collocate;
- d) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- e) di lastre che, all'entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;
- f) di lastre aventi valore artistico;

ed inoltre sono esclusi i danni di rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

SEZIONE "I": INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

- II.** La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dai beni immobili e/o al relativo contenuto assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento dei terreni, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sui beni immobili e/o al relativo contenuto assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto;

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

SEZIONE "L": TERREMOTO

L1. La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di TERREMOTO, intendendosi per tale un "sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene".

Ai fini della presente garanzia, si stabilisce che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che abbia dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, "singolo sinistro". Sono compresi in garanzia:

- a) i danni causati da incendio, esplosione, scoppio provocati dal terremoto;
- b) i danni subiti dai beni immobili e/o al relativo contenuto assicurati per crollo totale o parziale di fabbricati od impianti fissi all'aperto, purché provocati da terremoto.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

SEZIONE "M": RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE

M1. Danni causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature, purché facenti parte dell'impianto di pertinenza del fabbricato stesso.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

SEZIONE "N": FRANE, SMOTTAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI.

N1. Danni causati alle cose assicurate per effetto di frane, smottamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto.

art. 2.2 Esclusioni.

La Società non risponde dei danni derivanti da:

- c) dolo del Contraente e/o dei suoi legali rappresentanti; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- d) guerra civile, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, esplosione di mine, bombe ed altri ordigni di guerra, nonché atti ostili compiuti da potenza belligerante e contro la stessa, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

- e) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativo a tale scopo;
- f) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- g) eruzioni vulcaniche e mareggiate;
- h) smarrimento, furto o tentato furto di cose assicurate, rapina o saccheggio, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- i) qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dell'amianto;

La Società, inoltre, non risponde dei danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto stabilito al punto A14.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

art. 3.1. Valore assicurato.

I beni immobili sono assicurati senza obbligo, da parte del Contraente, di dichiarare le caratteristiche costruttive dei medesimi. L'assicurazione è prestata per l'intero PATRIMONIO del Contraente, l'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta:

- a) per i BENI IMMOBILI/FABBRICATI, in base alla stima del "valore a nuovo" degli stessi, intendendosi per "VALORE A NUOVO" la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per il CONTENUTO, in base al valore assegnato nel contratto. Tale valore viene convenzionalmente stabilito tra le Parti quale limite massimo di indennizzo, in caso di sinistro, con rinuncia - da parte della Società - all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

art. 3.2 Determinazione del valore indennizzabile.

In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina nel seguente modo:

- a) per i BENI IMMOBILI - deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutto e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione d'uso, purché i fabbricati vengano ricostruiti - salva comprovata forza maggiore - entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Per i fabbricati non ricostruiti entro il termine sopraindicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al relativo "VALORE A STATO D'USO" al momento del sinistro.

Per "VALORE A STATO D'USO" dei BENI IMMOBILI, si intende il valore a nuovo degli stessi, corretto applicando un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza coincidente. E' data facoltà al Contraente, al posto della ricostruzione del fabbricato colpito da sinistro, di reinvestire la somma all'uopo dovuta, destinandola al capitolo di spesa di bilancio, per ricostruzione, ampliamento, modifiche, messa a norma, manutenzione straordinaria in generale del suo PATRIMONIO IMMOBILIARE, purché tale decisione sia notificata alla Società - con documenti probatori - entro il termine di 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La somma dovuta in tale caso non potrà essere superiore al valore a nuovo dell'immobile al momento del sinistro, come stabilito nel contratto.

b) per IL CONTENUTO - il costo della rimessa delle cose assicurate nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del sinistro o - se meno oneroso - il costo del loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio, senza tener conto del degrado di vetustà, stato di conservazione ed uso, salvo che per i beni di età superiore ad anni due per i quali, in caso di loro sostituzione, si farà luogo alla applicazione del degrado per vetustà od ogni altra circostanza influente.

Il valore indennizzabile non potrà essere superiore al limite stabilito nel contratto.

art. 3.3 Deroga alla regola proporzionale.

Se, al momento del sinistro, il valore dei "BENI IMMOBILI/FABBRICATI" della partita PATRIMONIO, eccede di oltre il 20% la somma assicurata, la Società risponde del danno entro il limite della somma assicurata, in proporzione del rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

art. 3.4 Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

Per gli immobili e relativi contenuti aventi interesse archeologico, artistico e storico e per le garanzie di cui alle seguenti sezioni delle Norme che regolano l'assicurazione:

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

- "C": Spese per ricerca e riparazione danni da rottura;
- "D": Ricorso terzi e/o locatari;
- "E": Fenomeni elettrici;
- "F": Ricostruzione dati di archivio;
- "G": Spese demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento;
- "H": Vetri - Cristalli - Insegne;

l'assicurazione funziona a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", ossia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata nel contratto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

art. 3.5

Variazione dei valori assicurati e regolazione premio.

Relativamente ad eventuali variazioni, che intervengano nel corso del periodo di assicurazione annuo e comportanti un aumento del valore assicurato alla PARTITA "PATRIMONIO" della polizza, si stabiliscono tra le Parti le seguenti norme:

- a) la Società si impegna a ritenere automaticamente assicurati i maggiori valori derivanti da introduzione nel PATRIMONIO amministrato dal Contraente, di nuovi beni immobili e al relativo contenuto ascrivibili alla definizione di "BENI IMMOBILI/FABBRICATI" e "CONTENUTO" - purché tale maggiorazione non superi la somma di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00);
- b) il Contraente non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società, al momento della acquisizione del bene immobile, in quanto la Società ritiene automaticamente operanti le garanzie di polizza entro la somma indicata al precedente punto a);
- c) la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è avvenuta la acquisizione del bene immobile e/o del relativo contenuto;
- d) eventuali aumenti di valore assicurato oltre la somma di cui in a) verranno regolati mediante l'applicazione del tasso indicato nel contratto ai valori eccedenti. In tale caso la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento dell'apposita appendice di polizza emessa dalla Società; quale condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, il Contraente si obbliga a tenere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, i documenti probatori di acquisizione. Entro il 120° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto, il Contraente si obbliga a comunicare alla Società:
 - l'elenco e l'ubicazione dei nuovi beni immobili e/o dei relativi contenuti acquisiti nel PATRIMONIO amministrato durante il precedente periodo assicurativo;
 - il valore agli stessi assegnato.
- g) la Società provvederà alla emissione di apposita appendice di polizza comprendente:

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

- la differenza attiva o passiva del premio dovuto, per il periodo di assicurazione pregresso, determinato applicando, ai valori assicurati alle partite BENI IMMOBILI/FABBRICATI e CONTENUTO, il tasso imponibile indicato nel contratto;
 - il premio annuo dovuto per il periodo di assicurazione in corso, determinato applicando ai valori assicurati alle partite BENI IMMOBILI e CONTENUTO il tasso imponibile risultante nel contratto;
 - l'indicazione dei nuovi valori assicurati alla partita PATRIMONIO e la determinazione del nuovo premio annuo complessivo corrispondente, relativo alle rate di premio dei periodi assicurativi successivi.
- h) il Contraente si obbliga al pagamento del documento di appendice di cui al precedente punto g) entro 60 sessanta giorni successivi alla notifica dello stesso, da parte della Società. Resta inteso che la validità della presente CONDIZIONE PARTICOLARE rimarrà sospesa, in caso di mancato pagamento del premio di regolazione entro i termini stabiliti e riprenderà efficacia dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento del documento.

art. 3.6 Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e non ostino diritti di terzi.

art. 3.7 Anticipo indennizzi.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, e su richiesta del Contraente presentata almeno 30 giorni dopo la data della denuncia, la Società anticiperà - entro i 30 giorni successivi - un importo pari al 60% di quello che risulterà essere l'ammontare presumibile del danno, sulla base di stime preliminari effettuate dalle Parti o dai loro periti incaricati in tale periodo, e sempreché il valore del presumibile danno non sia inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e con il limite massimo di anticipo indennizzo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni sinistro.

art. 3.8 Indennizzo separato per ciascuna partita.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto al precedente art. 3.6 sarà applicato, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo, i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita individuata nel contratto, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto dovuto a titolo di indennizzo per sinistro.

art. 3.9**Compensazione fra partite.**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o meno dal sinistro;
- b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio;
- c) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa polizza.

art. 3.10**Limitazioni di indennizzo (franchigie o scoperti).**

Per i danni risarcibili in base alla presente polizza, per i quali nel contratto vengano stabilite limitazioni di risarcimento, il pagamento dell'indennizzo dovuto verrà effettuato previa detrazione - per ogni singolo sinistro - di una parte del danno che rimarrà a carico esclusivamente del Contraente.

art. 3.11**Danni determinati od agevolati da dolo o colpa grave.**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate anche se determinati od agevolati da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché da colpa grave del Contraente stesso.

art. 3.12**Assicurazione per conto di chi spetta.**

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

art. 3.13**Universalità delle cose assicurate.**

Il Contraente dichiara e la Società prende atto, che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto si individua nel "PATRIMONIO" dallo stesso amministrato. Qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione nella definizione di "beni immobili/fabbricati" o di "contenuto", la cosa

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

o l'oggetto verranno attribuiti convenzionalmente tra le Parti alla definizione "contenuto".

art. 3.14 Coesistenza di altre assicurazioni sui beni di proprietà del Contraente.

Le Parti stabiliscono che il Contraente è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza di altre polizze, per i beni assicurati, eventualmente stipulate da terzi. Se i beni compresi nel contratto alla voce "PATRIMONIO" e "CONTENUTO", danneggiati o distrutti da un sinistro risarcibile a termine di polizza, risultassero, al momento del sinistro stesso, coperti da assicurazione anche da altra polizza stipulata da terzi interessati, comprendente lo stesso rischio che ha causato il sinistro, la presente polizza varrà soltanto per la parte di danno che eventualmente eccedesse i valori coperti da quella polizza e fino alla concorrenza della somma che risulterà assicurata con il presente contratto.

art. 3.15 Adeguamento dei prezzi.

A decorrere dal secondo anno del contratto, il corrispettivo è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 115 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163. Qualora le determinazioni di cui all'art. 7, co. 4 lett. c), e 5 del d.lgs 163/2006 non fossero pubblicate o rapportabili al presente servizio, l'adeguamento avverrà in misura corrispondente alla media annuale delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevata dall'ISTAT dell'anno precedente.

art. 3.16 Rinuncia rivalsa.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti, gli Enti e le persone di cui l'Assicurato/Contraente debba rispondere a termini di legge, salvo il caso di dolo

La Società rinuncia anche al diritto di rivalsa esclusivamente verso Enti pubblici, Comunali, Provinciali e/o Regionali, l'Università della Valle d'Aosta, Enti e/o Associazioni di carattere sociale senza scopo di lucro, ONLUS, Cooperative a cui l'Amministrazione abbia ceduto fabbricati in locazione, sublocazione o uso a qualsiasi titolo, salvo il caso di dolo.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di tutte quelle Società a partecipazione regionale in gestione speciale, sia diretta che indiretta (tramite la Finanziaria regionale "FINAOSTA S.p.A."), nelle quali il capitale sociale detenuto dalla Regione, unitamente ad eventuali partecipazioni degli organismi di cui al secondo comma, rappresenti almeno il 50% (cinquanta per cento), salvo il caso di dolo.

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

- art. 4.1 Obblighi del Contraente.**
In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 C.C., il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando il competente Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza.
- art. 4.2 Obbligo e spese di salvataggio.**
Appena avvenuto il sinistro, il Contraente ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e curarne la loro conservazione allo scopo di limitare il danno.
Le spese fatte a questo scopo dal Contraente sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società non provi che tali spese sono state fatte inconsideratamente.
E' concesso all'Assicurato di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto all'indennizzo danni.
- art. 4.3 Inadempimento dell'obbligo di salvataggio e degli altri obblighi relativi.**
Se il Contraente dolosamente non adempie gli obblighi di cui all'art. 4.2, perde il diritto all'indennizzo. Se invece l'omissione è dipesa da colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- art. 4.4 Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza - Verbalizzazioni.**
Il Contraente è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, salvo diversamente disposto dalle Autorità Pubbliche intervenute, le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.
Egli deve mettere e, fino alla chiusura della liquidazione, tenere a disposizione tanto della Società quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento.

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Deve, a richiesta, giustificare con altri mezzi l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, la realtà ed importanza del danno, fornire ogni chiarimento che venisse richiesto tanto dalla Società quanto dai Periti, reclamare dai Terzi copie e duplicati dei documenti originali che egli non potesse presentare e dare alla Società ed ai Periti piena facoltà di esperire ogni e qualsiasi investigazione al riguardo.

In qualunque fase della liquidazione, un Perito, od una delle Parti in caso di amichevole liquidazione, può richiedere che venga verbalizzato, in accordo o in disaccordo, quanto fino ad allora acquisito.

art. 4.5 **Esagerazione dolosa del danno.**

L'Assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto al indennizzo.

art. 4.6 **Nomina dei periti liquidatori.**

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto.

Nel caso in cui i periti non riuscissero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza dei voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, il quale conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli, e per metà alla Società.

art. 4.7 **Mandato dei periti liquidatori.**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state dichiarate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 4.1, 4.2 e 4.3.

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

c) verificare l'esistenza, la quantità e la qualità delle cose assicurate, illese, distrutte od avariate;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio in conformità alle disposizioni contrattuali.

Le risultanze delle operazioni peritali, concertate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Tali risultanze sono obbligatorie tra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle disposizioni contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali e di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

art. 4.8 Limite massimo di indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

art. 4.9 Rinuncia al diritto di surrogazione.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del Contraente, nonché verso:

a) i dipendenti del Contraente;

b) gli Amministratori;

c) le Società e/o gli Enti controllati direttamente o indirettamente dal Contraente.

Allegato alla polizza 100418250
Contraente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

La presente polizza è stata stampata in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno 17/03/2016 a Aosta

Formano parte integrante della polizza n. 33 pagine dattiloscritte componenti l'allegato.

IL CONTRAENTE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Divisione PREVIDENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 CC il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio);
- Art. 1.2 (Altre assicurazioni);
- Art. 1.3 (Aggravamento di rischio);
- Art. 1.4 (Diminuzione di rischio);
- Art. 1.5 (Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento, durata, proroga, recesso);
- Art. 1.6 (Disdetta in caso di sinistro);
- Art. 1.8 (Gestione delle vertenze di danno – Spese legali);
- Art. 1.9 (Modifiche dell'assicurazione);
- Art. 1.11 (Controversie e foro competente).

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa prevista dall'art. 123 D. lgs. n. 175/95 e il Fascicolo Informativo "Incendio Rischi Ordinari" modello 3001 – ed. 01.06.2014


IL CONTRAENTE

Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196. Consenso al trattamento dei dati personali.
Preso atto dell'informativa ricevuta, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali.

IL CONTRAENTE

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di €..... è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi in

L'AGENTE





la tua mobilità



la tua casa



la tua protezione



il tuo lavoro



il tuo risparmio

CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!

Contratto di Assicurazione

INCENDIO RISCHI ORDINARI

Modello 3001 - Ed. 01.06.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **Unipol**


Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

NOTA INFORMATIVA	Pagina
A. INFORMAZIONE SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 6
1 - Informazioni generali	2 di 6
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	2 di 6
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	2 di 6
3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni	2 di 6
4 - Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	3 di 6
5 - Aggravamento e diminuzione del rischio	3 di 6
6 - Premi	3 di 6
7 - Rivalse	3 di 6
8 - Diritto di recesso	4 di 6
9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	4 di 6
10 - Legislazione applicabile	4 di 6
11 - Regime fiscale	4 di 6
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	4 di 6
12 - Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo	4 di 6
13 - Reclami	4 di 6
14 - Perizia contrattuale	4 di 6
• Glossario	5 di 6

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	Pagina
• CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	2 di 18
• NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	2 di 18
• CONDIZIONI SPECIALI	5 di 18
• CONDIZIONI AGGIUNTIVE	8 di 18
• CONDIZIONI PARTICOLARI	11 di 18
• NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	16 di 18

INFORMATIVA PRIVACY	Pagina
Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti	2 di 2



NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni "INCENDIO RISCHI ORDINARI" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenza, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale: Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
- d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'Articolo 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione sono le seguenti: la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da: incendio; azione meccanica del fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; nonché da tutti gli altri eventi indicati all'Articolo 11 e seguenti delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'articolo 12 delle Condizioni di assicurazione. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per le sospensioni della garanzia si rimanda all'art. 2 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione e/o agli allegati di polizza.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Somma assicurata: € 10.000,00

Danno: € 1.500,00

Franchigia: € 250,00

Risarcimento: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00

2° esempio

Somma assicurata: € 10.000,00

Danno: € 200,00

Franchigia: € 250,00

Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

Somma assicurata: € 50.000,00

Danno: € 10.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Risarcimento: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00

2° esempio

Somma assicurata: € 50.000,00

Danno: € 3.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

Meccanismo di funzionamento del limite di indennizzo:

Somma assicurata: € 50.000,00

Danno: € 60.000,00

Risarcimento: € 50.000,00 detratti eventuali scoperti o franchigie.

Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate, se la somma assicurata risulta inferiore l'indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.

Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata: valore delle cose assicurate.

Esempio:

Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00

Valore del contenuto: € 150.000,00

Danno: € 90.000,00

Indennizzo: € 60.000,00

Si rimanda agli articoli 19 "Valore delle cose assicurate" e 20 "Deroga alla proporzionale" delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 4 "Aggravamento del rischio" e 5 "Diminuzione del

rischio" delle Condizioni di assicurazione, nonché alle condizioni speciali:

- 1) particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle caratteristiche dei fabbricati;
- 2) particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto all'attività esercitata;
- 3) particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle vicinanze.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

1° esempio

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività è svolta in un capannone con strutture portanti verticali in cemento armato; la Società ha valutato il rischio sulla base di queste caratteristiche costruttive del fabbricato e applicato il relativo tasso di premio. A seguito di un ampliamento dei locali, vengono costruite nuove porzioni con strutture portanti verticali in metallo che, presentando una minor resistenza al calore, costituiscono un aggravamento del rischio rispetto a quello originario. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2° esempio

Al momento della stipulazione del contratto, l'attività svolta dall'Assicurato consiste nella produzione di pannelli prefabbricati coibentati con schiuma di poliuretano.

In seguito l'Assicurato decide di modificare le caratteristiche del prodotto sostituendo le coibentazioni poliuretatiche con materassini in lana di roccia e ne dà comunicazione alla Società.

La Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione del rischio.

6. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 2 "Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie" delle Condizioni di assicurazione.

7. Rivalse

Il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge e le società controllanti, controllate e collegate, l'amministratore, legale rappresentante ed i soci a responsabilità illimitata, i clienti, a condizione che l'Assicurato non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile e salvo sempre il caso di dolo.

Si rinvia alla Condizione speciale 8 "Rinuncia alla rivalsa per gli aspetti di dettaglio".

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente. Si rinvia all'Articolo 6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Dello medesimo diritto, con le stesse modalità, si può avvalere il Contraente qualora rientri nella definizione di Consumatore.

Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza (Articolo 7 delle Condizioni di assicurazione).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Articolo 2952, comma 2, del Codice civile).

10. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

La garanzia incendio è attualmente soggetta all'imposta secondo l'aliquota del: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antirackett);

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno.

Si rinvia all'art 15 - "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione

Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02 51815353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.com - www.unipolsai.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

14. Perizia contrattuale

Il contratto prevede che, a richiesta di una delle Parti, la determinazione dell'ammontare del danno sia demandata a due Periti, nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente. I due periti possono nominarne un terzo per prendere le decisioni a maggioranza su eventuali punti controversi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art 17 - "Procedura per la valutazione del danno" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:

- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Apparecchiature elettroniche:** i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine - personal computers.
- **Arredamento:** complesso mobiliare per arredamento dei locali di abitazione o di ufficio, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, mobili di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, escluso quanto rientra nella definizione di apparecchiature elettroniche.
- **Attrezzature:** gli attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mobili e arredamento, impianti e mezzi di sollevamento - esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili - di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., apparecchiature mobili di riscaldamento e condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi e sili non in cemento armato e muratura. È comunque escluso quanto rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Consumatore:** la persona fisica che agisce con scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile).
- **Contenitore antincendio:** il mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassette devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Esplosivi:** le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:
 - a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono;
 e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni di pertinenza dei fabbricati; affreschi e statue non aventi valore artistico; e se facenti parte della proprietà del fabbricato sono compresi parquet, tappezzerie e moquette. È escluso quanto indicato sotto la definizione di "macchinario".
I fabbricati sono suddivisi nelle seguenti classi:
 - Prima Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto;
 - Seconda Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai od armatura del tetto comunque costruiti;
 - Terza Classe: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti;
 - Quarta Classe: fabbricato comunque costruito.
- **Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
- **Franchigia:** parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato
- **Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Incombustibili:** le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Infiammabili:** sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
 - ossigeno; sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
 Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. del 17 dicembre 1977 - allegato V.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Macchinario:** le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricam-

bi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento - esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili - di peso, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., apparecchiature mobili di condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi e sili non in cemento armato né in muratura, altri impianti non indicati sotto la definizione di "Fabbricato". È comunque escluso quanto rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".

- **Macchine mordenti:** le macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.
- **Merci:** le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.
- **Merci speciali:**
 - celluloidi (grezza ed oggetti di);
 - espansite;
 - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
 - materie plastiche espanse od alveolari;
 - imballaggi in materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

- **Muro pieno:** il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e/o laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serra-

menti interamente metallici e privi di luci.

- **Periodo assicurativo - Annualità assicurativa:** in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Rischio separato:** il rischio o l'insieme di più rischi coesistenti, disgiunto da altri rischi mediante "Muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1 m.
- **Scoperto:** la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
- **Società:** l'Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Tetto:** l'insieme delle strutture, portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 01/06/2014


UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Carlo Cimbrì)




UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 045
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO





CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

La facoltà di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, anche dal Contraente qualora questi rientri nella definizione di "Consumatore".

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno comunque la facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale. Nel caso in cui la polizza sia vincolata a favore di un Ente Vincolatario, il Contraente avrà comunque la facoltà di recedere a patto che alleggi alla comunicazione una dichiarazione di consenso dell'Ente sopra citato.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Qualora il Contraente rientri nella definizione di "Consumatore" foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE INCENDIO****Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Incendio Rischi Ordinari****Art. 11 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società indennizza:

I - i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:

a) direttamente causati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;

b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse, e causati da: sviluppo di fumi, gas,

vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;

II - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

Art. 12 - Esclusioni

I - Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;

- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei loro rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

II - L'assicurazione non comprende:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) apparecchiature elettroniche. Tale esclusione non è operante per i rischi agricoli e civili (abitazioni, uffici, chiese, scuole, musei, pinacoteche, caserme, biblioteche, alberghi ed ospedali);
- d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

III - Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non

possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite, sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno può essere concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, di comune accordo fra le Parti:

b) mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 18 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 15;

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 19;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 17 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro

è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II **Macchinario, attrezzatura, arredamento** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III **Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 20 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 21 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare

soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 12-I, lettere c) e d).

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Incendio Rischi Ordinari

1. Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle caratteristiche dei fabbricati

Le caratteristiche costruttive delle seguenti parti dei fabbricati:

- strutture portanti verticali, solai, tetto, pareti esterne e coibentazioni, influiscono sulla valutazione del rischio; pertanto le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In assenza di dichiarazioni esplicite dell'Assicurato o del Contraente su una o più delle caratteristiche sopra elencate, l'assicurazione viene prestata per fabbricati comunque costruiti nei riguardi delle sole caratteristiche costruttive non menzionate.

Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:

- a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso;
- b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nella struttura non portante del tetto e nei solai se la superficie da essi occupata non supera un decimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, della struttura non portante del tetto e dei solai;
- c) le materie plastiche non espansive né alveolari esistenti nelle pareti esterne e nella struttura non portante del tetto se la superficie da esse occupata non supera un terzo rispettivamente della superficie delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto, in deroga al punto b);
- d) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- e) i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- f) i cantinati ed i seminterrati se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal fabbricato; qualora non rispondenti a questa limitazione sono considerati piano;
- g) i soppalchi comunque costruiti se la loro superficie non supera 1/4 della superficie del piano in cui si trovano; qualora non rispondenti a questa limitazione sono considerati piano.

2. Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto all'attività esercitata

L'esistenza di sostanze esplosive, di infiammabili - per questi con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - di merci speciali, di reparti di verniciatura, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza, l'esistenza, in ogni rischio separato di:

- a) 1 chilogrammo di "Esplosivi";
- b) 50 kg di "Infiammabili" ad uso esclusivo di pulizia e di manutenzione, nonché quelli ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato o trovantisi in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore;
- c) 50 kg di "Merci speciali";
- d) imballaggi combustibili, esclusi quelli in materia plastica espansa od alveolare, per un valore non superiore al 5% di quello complessivo di tutte le merci coesistenti.

3. Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle vicinanze

La vicinanza di boschi o depositi di sostanze esplosive o infiammabili, non tenendo conto degli infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza;

tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza l'esistenza di boschi o depositi di sostanze esplosive o infiammabili qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

4. Parificazione ai danni da incendio

Fermo quanto stabilito dall'Art. 11 delle Condizioni di assicurazione, sono parificati ai danni da incendio, oltre

ai guasti fatti per ordine della Pubblica Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire e/o di arrestare l'evento dannoso assicurato a termini di polizza, purché non siano stati arrecati inconsideratamente.

5. Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'Art. 20 delle Condizioni di assicurazione, si conviene fra le parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, come previsto dall'Art. 19 delle Condizioni di assicurazione; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

6. Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

7. Colpa grave

A deroga dell'Art. 12-I lett. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

8. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante ed i soci a responsabilità illimitata;
- i clienti dell'Assicurato.

La condizione è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del sinistro, non risultino garantiti per gli stessi eventi mediante altre polizze di assicurazione.

9. Fabbricati in comproprietà o in condominio

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della porzione stessa in comproprietà o condominio comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

10. Oneri di ricostruzione

Si dà atto che nella somma assicurata alla partita "fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di rico-

struzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

11. Fabbricati in corso di costruzione

Qualora si assicuri un fabbricato in corso di costruzione, la garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- a) vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- b) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 m³ (dieci metricubi);
- c) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- d) non sia consentito di fumare.

12. Titoli di credito, carte valori

Il Contraente o l'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società rimborserà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di € 300,00 per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le Parti che:

- a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- c) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

13. Oggetti d'arte, collezioni e raccolte in genere

Qualora assicurati, e salvo diversa pattuizione, la Società non pagherà più di € 10.000,00 per ciascun oggetto d'arte e per pezzo di collezione o raccolta, qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

14. Biblioteche

Qualora si assicuri una biblioteca, viene convenuto fra le Parti che:

- a) la Società, in caso di sinistro, non compenserà il valore intero delle opere danneggiate ma soltanto il relativo

- prezzo proporzionale dei volumi o parte di essi distrutti o danneggiati;
- b) la Società non indennizzerà per ogni volume (oppure per ogni pietra litografica o per ogni tavoletta stereotipa o per ogni rame con incisione) somma superiore a € 2.000,00;
- c) i libri e i manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante, i cimeli ed in genere le cose aventi speciale valore storico o d'arte, non sono compresi nell'assicurazione.

15. Negozi di filatelia e numismatica

Qualora si assicuri un negozio di filatelia e/o numismatica la garanzia, quando il negozio è chiuso, è operante soltanto a condizione che l'Assicurato custodisca i francobolli e le monete in cassaforte o in "contenitori antincendio". La Società non risponde dei danni che non siano conseguenza di incendio che colpisca il mobilio e l'arredamento del negozio e che da questi si estenda ai francobolli ed alle monete. Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a non aprire le casseforti né i "contenitori antincendio" senza la presenza di un delegato della Società.

16. Metano

Qualora nel rischio assicurato esista metano, la presente assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che nei locali contenenti compressori, condutture o recipienti per metano sia fatto divieto di fumare o di fare uso di stufe o fiamme libere. L'assicurazione è valida alla condizione che l'Assicurato sia in regola con le eventuali prescrizioni impostegli dal competente Ufficio Tecnico di Vigilanza. Per sinistri cagionati alle cose assicurate da scoppio delle bombole per metano la Società risponde per la parte di danno che eventualmente eccedesse l'indennità liquidata in base all'assicurazione prescritta dalla legge.

17. Granaglie sullo stelo

Resta convenuto che la garanzia relativa alla paglia sul campo e durante il trasporto nei confini dell'azienda è prestata fino alle ore 24 del giorno successivo alla sua mietitribbiatura e cessa comunque alla scadenza della polizza.

18. Piante vive

L'assicurazione si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo. Sono esclusi da ogni indennizzo i frutti pendenti o futuri, a meno che siano assicurati con valore a parte: le radici o ceppaie fino all'altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco e i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse, nonché le macchie trovantisì nei boschi di piante d'alto fusto, quando l'assicurazione di queste ultime non risulti tassativamente indicata in polizza. Sono pure esclusi dall'indennizzo i danni conseguenti a sterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse impedire il taglio nell'anno stesso di maturazione e si dovesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell'annata.

La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso nel perimetro del bosco, allo scopo di preparare il terreno per seminazione o per qualsiasi altro scopo affine.

19. Norme di liquidazione dei sinistri per piante di sughero, di olivo o in genere da frutto

La liquidazione dei sinistri che colpiscono piante di sughero, di olivo o in genere da frutto, verrà effettuata anche in base alla capacità residua delle piante stesse a produrre frutti.

20. Stabilimenti in costruzione ed allestimento

Qualora si assicuri uno stabilimento in corso di costruzione ed allestimento, si conviene che il macchinario introdotto può essere messo in attività esclusivamente per operazioni di prova e collaudo, senza impiego di merci nelle suddette operazioni (prove in bianco).

21. Stabilimenti inattivi

Qualora si assicuri uno stabilimento completamente inattivo, è data facoltà all'Assicurato di mettere in attività le macchine ogni mese per due giorni, anche non consecutivi, al solo fine della conservazione delle macchine stesse.

22. Contenuto degli apparecchi somministratori di calore

È escluso dall'assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori. La Società non risponde inoltre dei danni a forni e muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

23. Eventi speciali

Qualora l'assicurazione prestata col presente contratto contempli una o più estensioni di garanzia di cui alle Condizioni Particolari dal n. 90 al n. 98 compreso, si conviene che:

- 1) la Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla estensione di garanzia di cui alle predette Condizioni Particolari mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto, relativo alle estensioni di garanzia prestate, pagato e non goduto.

Tale facoltà non potrà essere esercitata dalla Società qualora il Contraente rientri nella definizione di "Consumatore";

- 2) le estensioni di garanzia di cui alle predette Condizioni Particolari, qualora concordate con specifico contratto d'assicurazione integrativo di altro già intervenuto fra le stesse Parti con polizza che presta la garanzia base incendio, sono subordinate all'efficacia ed alla validità di detta polizza con garanzia base.

24. Condizioni di passaggio

Condizioni e premi della presente assicurazione sono convenuti sulla dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che, in relazione ad ogni rischio singolo, per:

- gli esercizi o depositi commerciali ed i rischi vari il valore, assicurato e non, in merci non è superiore a € 600.000,00;
- le attività industriali il valore, assicurato e non, in merci, macchinario ed attrezzature non è superiore a € 600.000,00.

Per rischio singolo si intende il coacervo di tutti i beni adibiti all'attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di 40 metri l'uno dall'altro ed appartenenti al medesimo proprietario od inerenti l'attività di un unico imprenditore.

Qualora detto valore sia o divenga tale da non corrispondere

re alla dichiarazione sopra riportata, il Contraente o l'Assicurato si obbliga a darne immediato avviso alla Società e le Parti concorderanno di proseguire il rapporto assicurativo; per i beni ed i valori già assicurati, ai premi ed alle condizioni previste dalla tariffa Incendio applicabile al rischio così mutato.

Qualora non venga accettata dal Contraente o dall'Assicurato la riforma del contratto, lo stesso rimarrà operante fino alla scadenza prevista, fermo restando che se al momento del sinistro la dichiarazione del Contraente o Assicurato risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, salvo quanto previsto dall'Art. 1892 del Codice Civile.

Restano in ogni caso fermi gli artt. 6 e 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

25. Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro le frazioni dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

26. Modifiche agli enti assicurati

Si dà atto che nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività.

Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(operanti solo se richiamata la relativa partita/somma assicurata e relativo premio nella Scheda di polizza)

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Incendio Rischi Ordinari

401. Merci in refrigerazione

La Società, a parziale deroga dell'Art. 12-I lett. i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione assicurate a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti:
 - ad eventi garantiti in polizza;
 - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso, purché tali guasti o rotture non siano causati da allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o da ogni altro evento previsto nelle esclusioni di cui all'Art. 12-I lett. a), b), c) ed e) delle Condizioni Generali di Assicurazione medesime.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile ed a fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento).

402. Merci in refrigerazione (con impianto di allarme)

Si intenderà operante la Condizione Aggiuntiva 401 "Merci

in refrigerazione" alla condizione che tutti gli apparecchi per la produzione del freddo siano protetti da impianto automatico di allarme.

Detto dispositivo deve essere dotato di sensori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo segnalandone in loco l'anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto. L'impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una capacità sufficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- a) a mantenere costantemente inserito il sistema d'allarme;
- b) a mantenere invariato ed efficiente il sistema stesso;
- c) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione, il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso;
- d) prendere tutte le misure necessarie a ridurre od evitare gli effetti dell'interruzione o dell'anormale produzione del freddo.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 per sinistro. Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, lo

scoperto sarà elevato al 25% (venticinque per cento).

404. Danni elettrici (garanzia a "primo rischio")

La Società, a parziale deroga dell'Art. 12-I lett. h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l'applicazione del disposto dell'Art. 20 - Assicurazione parziale - i danni materiali direttamente causati alle cose specificatamente assicurate alle partite incendio, da correnti, scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e/o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00, elevata a € 1.000,00 per le cose assicurate costruite da oltre 10 anni. Limitatamente agli apparecchi mobili ad uso domestico, tale detrazione è ridotta a € 250,00.

405. Interruzione d'esercizio (forma a percentuale)

A parziale deroga dell'Art. 12-I lett. l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si assicurano i danni d'interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, nella limitazione percentuale stabilita per ogni partita. In caso di sinistro l'indennizzo per l'assicurazione dei danni d'interruzione di esercizio verrà calcolato - partita per partita - applicando all'importo dell'indennizzo la percentuale stabilita indicata in polizza.

La condizione non è operante per sinistri indennizzabili ai sensi delle condizioni aggiuntive:

- merci in refrigerazione;
- danni elettrici;
- qualora operanti.

408. Perdita delle pigioni

Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente locati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente locati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

409. Maggiori spese

La Società, a parziale deroga dell'Art. 12-I lettera l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro in-

dennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata con la specifica partita, le spese straordinarie debitamente documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività, dovute a:

- uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- lavorazioni presso terzi; fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei dodici mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'Art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La condizione particolare non è operante per i danni da:

- fenomeno elettrico;
- anormale produzione del freddo;
- qualora prestati in polizza.

410. Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave. L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'ac-

qua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b);
- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

411. Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Articoli 1588, 1589 e 1611 C.C., risarcisce, secondo le norme di legge, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo. Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, troverà applicazione il disposto dell'Art. 20 - Assicurazione parziale delle Condizioni Generali stesse.

412. Ricorso dei locatari

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure: dei locali) descritto in polizza, risponde, secondo le norme di legge e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

413. Spese di demolizione e sgombero

La Società, in deroga all'Art. 12.III delle Condizioni Generali di Assicurazione, rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabile a termini di

polizza, fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita.

Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della sopraindicata partita, fino alla concorrenza del 20% della somma stessa. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

414. Assicurazione fluttuante

La Società si impegna ad assicurare, mediante applicazioni periodiche, altre somme fino al massimo previsto in polizza, in aumento alle partite merci ed al tasso annuo pattuito. Per ciascuna annualità assicurativa e per ogni partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.

Detto acconto, maggiorato di accessori ed imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ogni annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1) le denunce relative alle applicazioni dovranno essere trasmesse alla Società mediante raccomandata, telex, telefax o altro mezzo equivalente di data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore;
- 2) la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
- 3) la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo ad ogni partita indicata in polizza;
- 4) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando, partita per partita, le somme assicurate per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo;
- 5) la differenza tra il premio così conteggiato e l'acconto corrisposto, maggiorato di accessori ed imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente;
- 6) tale premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno fluttuante corrispondente all'acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.

415. Spese di rimozione e ricollocamento

La Società rimborsa, nei limiti della somma assicurata e senza l'applicazione del disposto dell'Art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, le spese di rimozione e ricollocamento delle cose mobili assicurate, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

416. Spese di ricostruzione di cose particolari

La Società, a parziale deroga dell'Art. 12-II delle Condizioni Generali di Assicurazione indennizza, fino alla concorrenza

del massimale convenuto con specifica partita, le spese di riparazione o di ricostruzione dei "modelli" e degli "stampi" o le spese per le operazioni di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico assicurati, che risultino distrutti o danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione o di rifacimento, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

Agli effetti della presente garanzia non vale quanto disposto dall'Art. 20 - Assicurazione Parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

417. Intasamento gronde e pluviali

La Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Restano in ogni caso esclusi dall'indennizzo i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia.

Resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a € 2.000,00 per ciascun sinistro.

418. Spandimento - per cantine sociali - (garanzia a "primo rischio")

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l'applicazione del disposto dell'Art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi garantiti dalla Condizione Particolare n. 98 che qui s'intende integralmente richiamata con le relative esclusioni. Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale n. 23.

419. Onorari Periti

La Compagnia si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato, a seguito di nomina del terzo Perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo della somma assicurata.

Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né in ogni caso, la somme effettivamente pagate al Perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente, ed al terzo Perito, fermo quanto previsto dall'Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

425. Ricerca della rottura (acqua condotta)

A parziale deroga della Condizione Particolare n. 9 "Acqua condotta", in caso di danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l'applicazione del disposto dell'Art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, le spese sostenute per la ricerca, nei fabbricati assicurati, della rottura e per la sua riparazione. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 300,00.

480. Responsabilità dell'albergatore

La Società in caso di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli Articoli 1783, 1785 bis e 1785 ter del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali che, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza, anche se causato con colpa grave dell'Assicurato, fossero arrecati agli effetti personali ed oggetti portati dai clienti ospitati nell'albergo e non consegnati all'albergatore.

Qualora il numero delle camere, al momento del sinistro sia superiore a quello dichiarato, il massimo risarcimento per camera sarà proporzionalmente ridotto.

CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti se richiamate nella Scheda di polizza)

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Incendio Rischio Ordinari

1. Autocombustione

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

Ai fini dell'operatività della garanzia, si considerano condizioni essenziali:

- a) che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
- b) che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento).

2. Onda sonora

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

4. Urto veicoli

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.

5. Fumo

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di

guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.

6. Caduta satelliti

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.

8. Esclusione dei beni in leasing

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

9. Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo;
- b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- d) i danni causati da umidità stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- e) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- f) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

11. Folgorazione bestiame

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica. La garanzia viene prestata su dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell'efficacia della garanzia stessa, che gli impianti elettrici sono realizzati a regola d'arte e sono efficacemente collegati a terra.

16. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, le attrezzature e l'arredamento, la spesa per il rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

A parziale deroga dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" sulla base delle condizioni in appresso specificate.

- 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

- b) il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al "valore a nuovo"

- 2) Agli effetti dell'Art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione il supplemento di indennizzo, per ogni partita, viene riconosciuto in misura:

- a) totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo;

- b) parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In questo caso risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di indennizzo viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

- c) nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- 3) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennizzo si terra conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

- 4) Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- 5) Il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area, nella quale si trovano le cose colpite, o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- 6) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento relativi a reparti in stato di attività.

20. Gas infiammabili utilizzati per trattamento, conservazione, disinfezione o disinfestazione

Il Contraente o l'Assicurato dichiara e la Società prende atto che per il trattamento (oppure: conservazione, disinfezione, disinfestazione) dei prodotti assicurati si fa uso di sostanze infiammabili come indicato nel testo dattiloscritto del contratto.

L'assicurazione non vale se nei locali contenenti i prodotti suddetti:

- 1) per tutto il periodo del trattamento (oppure: conservazione, disinfezione, disinfestazione) si entra con lumi accesi o si accendono fuochi o fiammiferi, o si

fuma; si eroga corrente elettrica negli impianti o negli apparecchi ivi posti o installati;

- 2) è depositato il gas infiammabile impiegato per il trattamento (oppure: conservazione, disinfezione, disinfestazione) in quantità eccedente quella richiesta per la necessità immediata dell'operazione.

22. Implosione

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da implosione, per tale intendendosi il cedimento - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

56. Esclusione degli oneri fiscali

A parziale deroga dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato dichiara che nella somma assicurata non è compreso l'importo dei tributi dovuti allo Stato (diritti erariali, diritti doganali, imposte di fabbricazione, ecc.).

59. Rovina ascensori

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi causata da rottura accidentale dei relativi congegni.

68. Reddito agrario

Ai fini dell'applicazione sui premi del presente contratto dell'aliquota di imposta prevista dalla legge per l'assicurazione dei rischi agricoli il Contraente o l'Assicurato dichiara, sotto la propria responsabilità, che i beni descritti ed assicurati con la presente polizza sono impiegati unicamente per l'esercizio di azienda il cui reddito è classificato, agli effetti dell'imposta diretta, come reddito agrario.

70. Impianti fissi di estinzione automatici

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che i fabbricati assicurati sono totalmente presidiati da estintori automatici a pioggia e s'impegna a presentare alla Società ogni semestre un certificato di ispezione (in modo però che fra la presentazione di un certificato e l'altro non intercorra un periodo inferiore a 5 mesi), rilasciato dalla Ditta installatrice, comprovante che l'impianto si trova in perfetta efficienza. In corrispettivo degli obblighi sopra risultanti, la Società accorda sul totale premio delle partite relative lo sconto pattuito nel testo dattiloscritto. In caso di inefficienza anche parziale dell'impianto per qualsiasi causa il Contraente o l'Assicurato si obbliga a darne immediata comunicazione alla Società ed a rimborsarle, nel termine di 8 giorni dalla presentazione del conto, l'importo del suddetto sconto (in ragione di 1/360 al giorno in caso di inefficienza solo temporanea dell'impianto), maggiorato di accessori ed imposte.

In caso di sinistro che si verifichi prima che il Contraente o l'Assicurato abbia dato avviso alla Società della inefficienza dell'impianto o se il Contraente o l'Assicurato non abbia effettuato nel suddetto termine di 8 giorni il rimborso dovuto alla Società, questa ridurrà l'indennizzo liquidato a termini di polizza della stessa percentuale di sconto accordata sul premio.

78. Adeguamento automatico

Premesso che con:

- "indice" si intende l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
 - "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al mese di Settembre dell'anno precedente la scadenza di ciascuna rata annuale;
 - "indice data sinistro" si intende l'indice relativo al mese precedente la data del sinistro;
- si conviene quanto segue:
- nel corso della durata contrattuale le somme assicurate ed i relativi premi verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell'"indice di riferimento annuale";
 - in caso di sinistro le somme assicurate verranno adeguata in conformità al rapporto tra l'"indice data sinistro" e l'indice relativo al mese di scadenza della rata annuale precedente il sinistro;
 - la Società rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno; di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale;
 - qualora l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, sarà in facoltà del Contraente di rinunciare all'aggiornamento della polizza restando somma assicurata e premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettivo, ed è in facoltà della Società di recedere dal contratto con preavviso di 30 gg. e con il rimborso del relativo rateo di premio pagato e non consumato.

90. Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio;
- 2) degli altri danni materiali direttamente causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, sabotaggio.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento);

- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente, per ciascuna partita.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- d) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci

- a responsabilità illimitata;
- e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g) di fenomeno elettrico;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di lavorazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui ai punti 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale n. 23.

231. Terrorismo

A parziale deroga dell'Art. 12 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da "atti di terrorismo".

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Qualora il Contraente non rientri nella definizione di "Consumatore", la Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

93. Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate

al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento);
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente, per ciascuna partita.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da:
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - pannelli fotovoltaici e solari;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale n. 23.

95. Extended coverage

Si intendono operanti le condizioni particolari:

- 2) onda sonora;
- 4) urto veicoli;
- 5) fumo;
- 6) caduta satelliti;
- 9) acqua condotta;
- 90) tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
- 93) eventi atmosferici;

che qui si intendono integralmente richiamate con le relative esclusioni.

96. Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione

automatici a pioggia, incluse le relative alimentazioni.

La Società non indennizza:

- a) i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) i danni causati da gelo;
- c) le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale n. 23.

97. Dispersione dei liquidi

La Società indennizza i danni di dispersione del liquido descritto in polizza contenuto nei contenitori specificati in polizza causati unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

La Società non indennizza:

- a) i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento).

Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale n. 23.

98. Spandimento (per cantine sociali)

La Società indennizza i danni materiali e diretti della perdita del vino o mosto in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei livelli, delle spie e prese di chiusura, nonché di rottura o guasto accidentale dei tini o cisterne contenenti il vino od il mosto stesso, sempreché siano in normale stato di funzionalità.

La Società non indennizza:

- a) le perdite di vino o mosto contenuto in recipienti di vetro;
- b) i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- c) le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento).

Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale n. 23.

131. Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;

- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento d'indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

212. Sovraccarico da neve

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- c) ai capannoni pressostatici, tendostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

306. Selling price

In deroga all'Art. 19-III delle Condizioni Generali di assicurazione, la Società in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute in attesa di consegna indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata.

Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto dell'Art. 20 - Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto

Art. 1469 Bis - contratti del consumatore

Le condizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio [1589], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa (2764).

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588, 1589), proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini ovvero se qualcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1785-Bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1785-Ter - obbligo di denuncia del danno

Fuori del caso previsto dall'articolo 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicurazione non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome e per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non

può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

l) Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato

deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'Assicurato deve dare avviso (1915) del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro (1914).

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (1932; 187 att.).

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900 comma 3).

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato (1932).

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - (1) Diritto di surrogazione dell'assicurazione

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'As-

sicurato verso i terzi responsabili (1203).

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

- 1) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. n. 356 del 1991 nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'Assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
- 2) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. n. 117 del 1975 nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell'Assicurato.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile


Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767; C.N. 798, 1010).


L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede (C.N. 1015).

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse (1932).

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Ed. 01/06/2014





INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾. Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it. Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it